

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel 06 -35340262 - tel./fax + 39 06 35340262 cell. 348
7624764
e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

Firmato digitalmente da:
Elena Spina
Data: 10/06/2024 16:36:46

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO r.g. n. 4465/2024
ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
PER**

Virga Simona, c.f. VRGSMN88H62G273P rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N –pec:avvocatessaelenaspina@pec.it – fax [0637514625](tel:0637514625)) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 giusta procura in calce al ricorso principale.

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia di cui al Bando al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, del Ministero dell'Istruzione in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Resistenti

E nei confronti di

Fabiana de Luca, VIA NUOVALUCELLO 87/I Catania

o000o

Per l'annullamento

1. *Del D.d.g. n. 691/ del 19 aprile 2024 con cui sono state approvate le graduatorie definitive e di merito di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, nonché specificamente della graduatoria per la Regione Sicilia A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui esclude la ricorrente.*
2. *Specificamente per l'annullamento del Verbale n. 4 della prova finale orale e pratica del 27 febbraio 2024 e della Griglia di Valutazione della stessa prova finale, orale e pratica del Concorso ordinario detto per la Classe di insegnamento A58, adottato ai sensi dell'art.5 e dell'art. 6 del D.M. n. 326/2021 e dell'allegato A al medesimo decreto, nella parte in cui contiene e determina il mancato superamento della prova colloquio e complessivamente la non ammissione e l'esclusione dal concorso, successivamente conosciuto in esito alla nota del Ministero del 29 aprile 2024 successivamente conosciuta.*

FATTO

1. Chi ricorre ha impugnato il provvedimento di mancato superamento della prova finale, orale e prova pratica, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione e del merito con DDG n. D.d.g. n.499/2020, A58 Tecnica della danza contemporanea per la Regione Sicilia e provvedimenti connessi.
2. In esito alla prova orale/colloquio, sostenuta in data 27 febbraio 2024 la ricorrente **ha ottenuto punti 65,5 dunque ad un passo dal minimo previsto di 70 punti**, risultando perciò esclusa dal concorso. Lo svolgimento della prova finale ha fatto emergere, però, delle criticità e irregolarità che, ove fossero confermate,

testimonierebbero di un procedimento irregolare ed illegittimo sotto numerosi profili, che meriterebbero di essere vagliati con attento riesame della vicenda concorsuale.

3. L'esame delle griglie di valutazioni fornite dal Ministero con nota del 29 aprile 2024 successivamente conosciuta in esito alla istanza di accesso, ha evidenziato delle gravissime contraddittorietà e incongruenze tra i vari indicatori e le relative **valutazioni, da cui emerge un quadro sostanzialmente sufficiente**. Premesso che la ricorrente riferisce di non aver ricevuto alcuna domanda diretta, l'esame della griglia di valutazione della prova orale mostra una grave incoerenza nella attribuzione dei voti. Così in relazione agli "Ambiti" e specificamente alla capacità di progettazione ottiene il voto 28 cui corrisponde l'indicatore **"Manifesta una capacità sufficiente basandosi su conoscenze e competenze pertinenti"**, e così anche in relazione alla **"padronanza dei contenuti disciplinari"** viene valutata con 28 ossia " tratta l'argomento assegnato in modo appropriato basandosi su conoscenze disciplinari pertinenti". Anche in relazione alla "qualità di esposizione convincente fluida " ottiene quasi il massimo 7. Poi in relazione all'ambito 4 "comprensione e produzione in lingua inglese" ottiene voto 1 "non comprende o comprende in modo parziale

4. L'esame delle griglie conferma anche come ingiustamente la conversazione in inglese, sia stata l'unica interrogazione che da sola ha potuto gravemente condizionare l'esito finale in maniera ingiusta e incoerente rispetto al profilo che si sta reclutando,, tenuta peraltro soltanto con una commissaria, in violazione dei principi relativi alla collegialità della valutazione.

5. Anche il verbale della prova pratica testimonia una grave incoerenza nella valutazione, infatti, **mentre nella griglia della prova orale la candidata aveva appena dimostrato una sufficiente capacità di progettazione**, nella prova pratica viene valutata come disorganica e confusa e poi nella stessa prova pratica per l'ambito 4 "argomentazione documentazione e uso del linguaggio" diventa

nuovamente sufficiente: **“documenta la prova in modo sufficiente sul piano lessicale e tecnico”**

6. Oltre le gravi incongruenze evidenziate, si ribadisce che mentre la prova finale della ricorrente si è limitata sostanzialmente a tre domande di inglese e allo svolgimento di una lezione simulata, leggendo i Quadri di riferimento predeterminati dal Decreto 326/2021 emerge che ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A058 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, debba consistere in: a) **un colloquio**, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese; b) una **prova pratica**.

7. Il **Colloquio**, di cui al punto a) deve avere una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova ed è così strutturato: a 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dall'allegato A al D.M. n.326/2021 a 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue Il colloquio, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 326/2021, è valutato al massimo 100 punti. La sufficienza è fissata a 70 punti.

8. **Quanto alla prova pratica, è previsto che si svolga** per una durata complessiva di 45 minuti (mentre la ricorrente ha visto consumare la sua prova

complessivamente in una mezz'oretta ed è stata anche invitata a velocizzare), il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza classica a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti didattico-metodologici con una terminologia appropriata e fornendo indicazioni musicali pertinenti. La lezione di tecnica della danza classica sarà suddivisa in due fasi: sbarra e centro comprensivo di piccolo e grande adagio, combinazioni di pirouettes e giri nelle grandi pose, passi saltati di piccolo (anche con batterie), medio e grande sbalzo, combinazioni di passi sulle punte. La commissione sceglierà contestualmente quali esercizi e/o combinazioni richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un esercizio/combinazione da creare estemporaneamente durante la prova. La partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato.

9. E' utile anche riferire che nell'[Allegato A Programmi secondaria al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021 m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti\(R\).0000326.09-11-2021](#) in realtà è previsto anche un ricco programma che indica una serie di materie oggetto necessario delle verifiche da parte della Commissione circa la conoscenza dei candidati, mentre nel corso della prova sostenuta dalla ricorrente nessuna di queste è stata minimamente oggetto di domanda e valutazione, tanto che appunto la prova rimane sostanzialmente un mistero, priva di ogni trasparenza e conoscibilità, ecco il programma che i candidati debbono dimostrare di conoscere:

“Classe A-58 Tecnica della danza contemporanea Programma concorsuale Il candidato dovrà dimostrare di possedere: - Conoscenza dei principali elementi di **psicologia** e **pedagogia** riferiti allo specifico insegnamento della danza. - Conoscenza delle strategie didattiche finalizzate all'armonizzazione delle esperienze, in relazione ai bisogni formativi e alle diverse abilità e competenze del singolo studente e del gruppo classe. - Conoscenza delle modalità di correlazione della danza con le altre discipline scolastiche e in particolare con **la Storia della**

danza, la Storia della musica e la Storia dell'arte. - Conoscenza approfondita **dell'apparato muscolo-scheletrico** e dei principali elementi di fisiologia del movimento applicata alla danza. Conoscenza delle patologie muscoloscheletriche riferite alla danza. - Capacità di condurre gli studenti in un percorso di interiorizzazione del movimento stimolandone l'autonomia critica e i collegamenti tra le diverse esperienze. - Padronanza delle **metodologie di sensibilizzazione percettiva e di sviluppo delle capacità di ascolto** al fine di stimolare negli studenti l'espressione personale, la capacità interpretativa e, più in generale, l'immaginazione e la creatività. - Capacità di intervenire nelle lezioni di tecnica e nei laboratori con strategie mirate a risolvere problematiche riguardanti il singolo e/o il gruppo classe. - **Conoscenza approfondita del rapporto musica-danza nell'accompagnamento musicale delle lezioni e dei laboratori**, al fine di interagire in modo pertinente e costruttivo con il Maestro collaboratore per la danza. - Conoscenza di almeno due tecniche della danza moderna e contemporanea, dei loro principi e del loro vocabolario. - Conoscenza delle metodologie didattiche delle tecniche della danza contemporanea conosciute. - Capacità di utilizzare le tecniche della danza contemporanea e il Laboratorio coreografico come spazi per la composizione, la sperimentazione, e l'improvvisazione, avvalendosi di strutture e moduli stilistici estrapolati dal repertorio della danza moderna e contemporanea, ricontestualizzati in modo creativo. - **Conoscenza approfondita degli studi critici e dei testi a carattere didattico e teorico-tecnico di recente pubblicazione.** - Conoscenza della Storia della danza dall'evo antico fino ai giorni attuali, con particolare riguardo alle fonti e agli aspetti filologici e ricostruttivi della coreografia. - Conoscenza approfondita della **produzione coreografica e videografica della danza moderna e contemporanea** dal Novecento ai nostri giorni. - Capacità di introdurre gli studenti ai linguaggi multimediali della danza (simulazione coreografica al computer, videocreazione, ecc.) e agli aspetti legati alla produzione scenica (suono, costumi, illuminazione, scenografia). Prova pratica Per una durata complessiva di 45 minuti, il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza contemporanea a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti

didattico-metodologici con un corretto vocabolario coreutico e fornendo indicazioni musicali pertinenti.

La lezione di tecnica della danza contemporanea sarà suddivisa in tre fasi: un breve riscaldamento; una serie di moduli dinamico-ritmici atti a migliorare forza, resistenza e flessibilità; alcuni frammenti coreografici che attraverso tutto lo spazio scenico mescolino fronti e direzioni per stimolare la capacità interpretativa dello studente/danzatore, ponendo attenzione su: Spazio, Tempo, Dinamica.

La commissione sceglierà contestualmente quali parti della lezione richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un modulo dinamico-ritmico da creare estemporaneamente durante la prova. La partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato”

Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che chiede tutela per a tutela di una pubblica selezione, legittima e trasparente, illegittimità che si impugnano in questa sede col seguente atto di motivi aggiunti e attraverso i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE

Come già riferito in fatto la Commissione d'esame, ci offre una attività di valutazione irregolare, pare anzitutto infatti che il colloquio con la candidata sia stato sostanzialmente nullo e del tutto confuso con la prova pratica, anche i tempi lo dimostrano, la candidata è stata trattenuta soltanto per circa 40 minuti rispetto ai tempi previsti dalla legge per 45 + 45 minuti. Tutto è durato complessivamente

circa 40 minuti e la prova appare limitata alla lezione pratica, questo in totale contraddittorietà con quanto era stabilito dai Quadri di riferimento espressi dalla Commissione Nazionale ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021.

Non è pertanto dubitabile l'illegittimità e l'erroneità dell'intero procedimento e la violazione, sotto diversi aspetti, dei principi del giusto procedimento di cui alla Legge n. 241/90.

10. A questo si aggiungano le gravissime incongruenze già riferite. Per cui la mancata ammissione pare frutto di una griglia irregolare che consente di travolgere la valutazione da una sufficienza ad una mancata ammissione grazie all'indicatore della valutazione di inglese e alla contraddittorietà degli indicatori. ha evidenziato delle gravissime contraddittorietà e incongruenze tra i vari indicatori e le relative **valutazioni, da cui emerge un quadro sostanzialmente sufficiente.** Premesso che la ricorrente riferisce di non aver ricevuto alcuna domanda diretta, l'esame della griglia di valutazione della prova orale mostra una grave incoerenza nella attribuzione dei voti. Così in relazione agli "Ambiti" e specificamente alla capacità di progettazione ottiene il voto 28 cui corrisponde l'indicatore "**Manifesta una capacità sufficiente basandosi su conoscenze e competenze pertinenti**", e così anche in relazione alla "**padronanza dei contenuti disciplinari**" viene valutata con 28 ossia " tratta l'argomento assegnato in modo appropriato basandosi su conoscenze disciplinari pertinenti". Anche in relazione alla "qualità di esposizione convincente fluida " ottiene quasi il massimo 7. Poi in relazione all'ambito 4 "comprensione e produzione in lingua inglese" ottiene voto 1 "non comprende o comprende in modo parziale

Anche il verbale della prova pratica testimonia una grave incoerenza nella valutazione, infatti, **mentre nella griglia della prova orale la candidata aveva appena dimostrato una sufficiente capacità di progettazione,** nella prova pratica viene valutata come disorganica e confusa e poi nella stessa prova pratica per l'ambito 4 "argomentazione documentazione e uso del linguaggio" diventa nuovamente sufficiente: "**documenta la prova in modo sufficiente sul piano lessicale e tecnico**"

Le modalità descritte, la totale erroneità della attività di valutazione, comportano la violazione del principio generale di **motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa** e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

Per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Nei Quadri di riferimento emessi ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, **la prova orale** per la classe di concorso A58 deve essere finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato.

I quadri di riferimento offrono alle Commissioni non soltanto la descrizione della prova ma anche la griglia per la valutazione (peraltro non risulta che la Commissione abbia adottato preventivamente criteri e griglie di valutazione) . Così mentre la prova finale della ricorrente si è limitata sostanzialmente a tre domande di inglese e allo svolgimento di una lezione simulata, leggendo i Quadri di riferimento predeterminati dal Decreto 326/2021 emerge che ai sensi dell'art. 5 e dell'art.6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto, la prova orale per la classe di concorso A058 finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato, consiste in: a) **un colloquio**, su una traccia estratta 24 ore prima della prova fra tre predisposte dalla Commissione giudicatrice, in cui si accerti la preparazione del candidato e si valuti la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti e in cui si verifichi la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese; b) una **prova pratica**.

Il Colloquio, di cui al punto a) avrà una durata massima di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi, di cui all'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104, del tempo destinato alla prova ed è così strutturato: a 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali, secondo quanto previsto dall'allegato A al D.M. n.326/2021 a 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue Il colloquio, ai sensi dell'art. 6 del DM n. 326/2021, è valutato al massimo 100 punti. La sufficienza è fissata a 70 punti.

Quanto alla prova pratica, è previsto che si svolga per una durata complessiva di 45 minuti (mentre la ricorrente ha visto consumare la sua prova complessivamente in una mezz'oretta ed è stata anche invitata a velocizzare), il candidato dovrà dare una lezione di tecnica della danza classica a un gruppo di studenti/danzatori (minimo 2, massimo 4), utilizzando gli strumenti didattico-metodologici con una terminologia appropriata e fornendo indicazioni musicali pertinenti. La lezione di tecnica della danza classica sarà suddivisa in due fasi: sbarra e centro comprensivo di piccolo e grande adagio, combinazioni di pirouettes e giri nelle grandi pose, passi saltati di piccolo (anche con batterie), medio e grande sbalzo, combinazioni di passi sulle punte. La commissione sceglierà contestualmente quali esercizi e/o combinazioni richiedere al candidato e gli fornirà, 15 minuti prima della prova, una busta chiusa contenente un esercizio/combinazione da creare estemporaneamente durante la prova. La partecipazione degli studenti/danzatori e del pianista accompagnatore sarà a carico del candidato.

E' utile anche riferire che nell'[Allegato A Programmi secondaria](#) al [Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021](#) [m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti\(R\).0000326.09-11-2021](#) in realtà è previsto anche un ricco programma che indica una serie di materie oggetto necessario delle verifiche da parte della Commissione circa la conoscenza dei candidati, mentre nel corso della prova sostenuta dalla ricorrente nessuna di queste è stata minimamente oggetto di domanda e valutazione, tanto che appunto la prova rimane sostanzialmente un mistero, priva di ogni trasparenza e conoscibilità. **SOTTO QUESTO PROFILO MANCA COMPLETAMENTE OGNI VALUTAZIONE DELLA RICORRENTE. LA RICORRENTE PERALTRO E' STATA INTERROGATA ED HA CONVERSATO IN INGLESE SOLTANTO CON UNA COMMISSARIA, ANCHE QUESTO OPERATO APPARE**

**IRREGOLARE, LA VALUTAZIONE OVE CI SIA STATA SAREBBE
STATA PARZIALE E NON COLLEGIALE.**

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure, essendo monco, non collegiale e non trasparente.

Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

o000o

2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Altro profilo che rende incomprensibile la motivazione della non ammissione riguarda il dato che le due prove, pur essendo previste dal Bando quali parti integranti della prova finale del concorso, non dimostrano alcuna coerenza e raccordo, per cui la ricorrente si ritrova valutata in maniera monca, parziale. Appare evidente che la valutazione relativa alle domande in inglese abbia determinato ingiustamente l'esito della prova, tanto che la ricorrente ottiene 65,5 punti e mancano veramente pochi centesimi alla promozione dei 70 punti previsti dal Bando. Appare chiaro allora che la valutazione è stata squilibrata in maniera incomprensibile e illogica rispetto alla selezione relativa alle tecniche della danza e a tutte le materie di cui andava indagata la conoscenza, riferite in fatto.

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge*, **la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”** (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

La circostanza che non sia dato conoscere le relazioni dei singoli componenti e la proposta di voto di ciascuno, in quanto non sono disponibili i verbali, porta a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspone, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro motivatorio incompleto ed inadeguato e nessun’altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell’azione amministrativa.

Ebbene, in ultimo non può tralasciarsi come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all’attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Infatti, come ci ha ricordato il Consiglio di Stato con sent. n. 3747/2013, “*In generale, va sottolineato che l’art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la «*forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni*» (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata «da una **selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti**» (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293). La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost. Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del

principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: “*Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti*.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa.

o000o

3. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonchè dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere.

Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. ASSENZA DI VERBALI DI ADOZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.

Oltre alla totale incoerenza degli indicatori e delle valutazioni attribuite, sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, il concorso va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia documentale né della fase preliminare di adozione dei quesiti, delle griglie e dei criteri offerti in termini generali dalla Commissione Nazionale.

Sia l'operato della Commissione Nazionale sia della Commissione esaminatrice, nonché ove interpretate in questo senso le norme del Bando che hanno autorizzato questo procedere, sono incorsi in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione a monte di ogni verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni di raccordo tra i due organi nell'ambito delle reciproche competenze e comunque delle operazioni di predisposizione e recepimento di quesiti, di criteri e di griglie di valutazione da parte della Commissione esaminatrice.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e **delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario". Inoltre, illegittimamente la Commissione ha negato un accesso completo ai documenti del procedimento, ledendo palesemente il diritto di difesa della ricorrente e la trasparenza del concorso.

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto in accoglimento delle istanze avanzate, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, affinché sia consentito nelle more del giudizio, il riesame/rinnovo della vicenda concorsuale affinché ne siano rispettati i principi fondamentali di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e del pubblico concorso.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio

attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 ma la ricorrente dichiara di essere esente dal pagamento .

Roma, 7 giugno 2024

avv. ssa Elena Spina